

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

214.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 12-23 luglio 1993:		MANCINO NICOLA, <i>Ministro dell'interno</i>	15919
PRESIDENTE	15940	NOVELLI DIEGO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete)	15927
Gruppo parlamentare:		PECORARO SCANIO ALFONSO (gruppo dei verdi)	15933
(Modifiche nella costituzione)	15919	POGGIOLINI DANILO (gruppo repubblicano)	15934
Interrogazioni sulla convocazione del consiglio comunale di Torino (Svolgimento):		SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA (gruppo rifondazione comunista)	15938
PRESIDENTE ..	15919, 15927, 15928, 15929, 15931, 15932, 15933, 15934, 15935, 15936, 15937, 15938, 15940	VITO ELIO (gruppo federalista europeo)	15929
BODRATO GUIDO (gruppo DC)	15936	Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa	15919
BORGHEZIO MARIO (gruppo lega nord) .	15931	Ordine del giorno della prossima seduta	15941
LARIZZA ROCCO (gruppo PDS)	15937		
MACERATINI GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale)	15935		

214.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1993

La seduta comincia alle 9,30.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Modifiche nella costituzione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Con lettera dell'8 luglio 1993, l'onorevole Roberto Maroni ha comunicato di essere stato eletto presidente del gruppo parlamentare della lega nord.

Ha comunicato altresì che l'incarico di vicepresidente vicario è stato attribuito all'onorevole Fabio Dosi.

Formulo i migliori auguri della Presidenza e miei personali ai colleghi per l'espletamento delle loro nuove funzioni.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Trasferimento di proposte di legge della sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la II Commissione permanente (Giustizia) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di

legge, ad essa attualmente assegnate in sede referente:

TRANTINO; APUZZO; APUZZO e PECORARO SCANIO e APUZZO: «Modifica dell'articolo 727 del codice penale concernente il maltrattamento di animali» (432-1522-1739-2096) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinate).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni sulla convocazione del consiglio comunale di Torino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le interrogazioni Novelli n. 3-01132, Zanone n. 3-01162, Vito n. 3-01177, Farassino n. 3-01185, Pratesi n. 3-01186, Martinat n. 3-01187, Borghezio n. 3-01188, Poggiolini n. 3-01189, Bodrato n. 3-01190, Larizza n. 3-01191 e Sestero Gianotti n. 3-01192 *(vedi l'allegato A)*, vertenti sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli deputati, rispondo complessivamente alle interrogazio-

ni che hanno finalità anche diverse, non sempre tra loro convergenti, rispetto alla situazione determinatasi a seguito delle elezioni del 6 e del 20 giugno 1993.

Sui risultati del 6 giugno, che hanno posto le premesse per il seguito del 20 giugno, giorno nel quale si è svolto il ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, è stata avanzata una forte riserva da parte dei rappresentanti della lega, che hanno parlato non tanto di errori materiali quanto di brogli.

Il ricorso presentato dai rappresentanti della lega nord è stato depositato soltanto due giorni prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali di ballottaggio, il giovedì, dinanzi al TAR, con richiesta di fissazione dell'istanza di sospensione. Non vi erano più i termini necessari per poter discutere dinanzi al TAR, per quanto celere potesse essere quel tribunale; ma mancavano i termini *ad quem* per consentire alle parti di potersi costituire e di potere, eventualmente, contrapporre una tesi diversa rispetto a quella contenuta nella doglianza.

Ciò è stato, probabilmente, dovuto al fatto di procurarsi una documentazione a sostegno delle doglianze di non rispondenza dei risultati elettorali all'effettiva volontà del corpo elettorale. Di certo il ballottaggio avrebbe potuto essere sospeso — ipotesi che personalmente ritengo molto improbabile —, se il ricorso fosse stato presentato più tempestivamente, con riserva di allegare la documentazione in un momento successivo, anche nel giorno stesso in cui è stato depositato il gravame elettorale).

I TAR difficilmente sospendono, di norma ammettono l'istruttoria. Per tale motivo, il secondo ricorso che è stato presentato dinanzi al TAR dopo il ballottaggio riguardava l'intero procedimento elettorale, così come, peraltro, prescrive la disciplina della legge n. 570 del 16 maggio 1960. Tale normativa prevede che eventuali errori nel procedimento possano essere fatti valere complessivamente dopo la proclamazione dei risultati elettorali e nel termine dei sessanta giorni, (termine ridotto perché si tratta di contenzioso elettorale).

Il TAR ha fissato la data della prima udienza del nuovo ricorso al 31 luglio 1993:

avendo esso avuto contezza del contenuto di tale ricorso, non è stata ripetuta l'istanza di sospensiva, ma è stata avanzata richiesta di riesame dello spoglio, con l'intento di vedere confermata la tesi del broglio (o, magari, per vedersela respinta). Ritengo legittimo il ricorso presentato dai rappresentanti della lega nord, anche se a pronunciarsi sulla fondatezza o meno della doglianza resta esclusivamente in primo grado il TAR e, eventualmente, in grado di appello, il Consiglio di Stato.

Vorrei fornire immediatamente una risposta ai quesiti contenuti nelle interrogazioni, ma prendere nello stesso tempo una distanza, a mio avviso giusta e — credo — anche doverosa sia da parte mia sia da parte del Governo nella sua collegialità.

Il TAR è un organo della giustizia amministrativa e gode di autonomia e di indipendenza al pari del giudice ordinario. A chi mi dice che il Governo avrebbe dovuto svolgere un intervento per sollecitare la fissazione dell'udienza al più presto, devo far rilevare che il ricorso dinanzi al TAR segue un determinato iter: si prepara il ricorso, lo si sottoscrive, lo si deposita; il presidente del TAR fissa l'udienza e poi si effettua la notificazione alla controparte o alle controparti.

Ora, il ricorso parte da una conflittualità di natura privata e, in materia elettorale, essa naturalmente coinvolge interessi pubblici generali. Possiamo dire che a contenuto di quel gravame non vi sia un interesse pubblico generale perché il TAR deve esaminare se sussistano fondate ragioni per annullare un procedimento elettorale; ma ciò ha riflessi non più solo sull'interesse della parte che avanza la doglianza ma anche su quello dell'ordinamento complessivo.

Quindi, anche se il Governo fosse potuto intervenire — ma non avrebbe potuto farlo, salvo una sollecitazione di carattere politico-morale, che pure si è verificata: più di tanto non si poteva fare — la prefissazione del termine per la discussione del ricorso avrebbe semplicemente anticipato la conoscenza delle doglianze e quindi del gravame presentato dinanzi al TAR di Torino. Ma che cosa è avvenuto tra il 6 ed il 20 giugno? Immediatamente dopo la proclamazione dei due candidati ammessi al ballottaggio, vi è stata

una denuncia di broglio ed una campagna elettorale caratterizzata anche dal tema dell'irrituale presenza di uno dei due candidati — l'attuale sindaco — perché al suo posto doveva entrare in ballottaggio il candidato della lega.

Non intendo affrontare alcuna questione di merito, anche perché non mi compete farlo. All'indomani del ballottaggio, proclamato il sindaco e proclamati i consiglieri comunali, sono intervenute una serie di dichiarazioni ed una lettera, depositata in data 23 giugno presso il segretario generale del comune di Torino, dell'onorevole Farassino, relativa alla sua indisponibilità a convocare il consiglio comunale, prevalendo in lui una considerazione che non ha alcuna valenza giuridica ma potrebbe averne una morale: essendo egli ricorrente contro il risultato elettorale, non avrebbe potuto firmare con la mano destra un ricorso e con la sinistra la convocazione del consiglio comunale.

Farassino resta consigliere anziano in forza di un'interpretazione; la norma è infatti piuttosto generica, anche se fa specifico riferimento alla qualità di consigliere anziano ed a quella di presidente. La figura di consigliere anziano non è definita dalla norma (prima lo era), ma riandando ai principi generali si qualifica come consigliere anziano chi ha ottenuto il maggior numero di voti; questo, almeno, a livello di consiglio comunale, perché invece nell'ambito del consiglio provinciale sulla base di un'interpretazione del genere il consigliere anziano dovrebbe essere identificato in base al criterio dell'età. Vi sono dunque differenze all'interno del nostro ordinamento: del resto anche fra Camera e Senato per un certo periodo vi è stata differenza nell'individuazione del parlamentare anziano.

Il numero di voti ottenuto ai fini di questa interpretazione si ricava dalla somma dei voti di lista più i voti di preferenza. Naturalmente ciò avviene a legislazione vigente, ma poiché la precedente disciplina è stata modificata la normativa oggi in vigore crea un vuoto rispetto a questa figura: infatti nel passato le liste erano un punto di partenza certissimo per qualificare chi fosse il consigliere anziano.

A livello di amministrazione dell'interno vi è stata anche la seguente interpretazione: si può considerare consigliere anziano quello che fa parte di diritto del consiglio comunale, essendovi entrato a seguito del ballottaggio in una posizione competitiva rispetto all'altro candidato e tuttavia soccombente.

Mettere insieme voti di lista e voti di preferenza per un candidato alla carica di sindaco è molto difficile, perché si tratta di voti non omogenei. Peraltro non si sa come calcolare i voti riportati dalle liste collegate, nel senso che è necessario stabilire se i voti ottenuti come candidato sindaco possano essere sommati all'insieme dei voti delle liste collegate. In realtà questa somma mi sembra e mi sembra piuttosto disomogenea: sarei più confortato se si trattasse di derrate alimentari. Mettere insieme fagioli e piselli mi pare un po' difficile, ma calcolare la somma dei voti del candidato sindaco insieme a quelli delle liste collegate non mi sembra risponda alla *ratio* della legge, anche se quest'ultima merita di essere integrata anche su questo punto. Personalmente mi farò carico di una simile interpretazione, perché mi sembra giustissima la preoccupazione di chi dovendo operare all'interno dei comuni debba andare ai sommi principi per poter ricavare la disciplina relativa alla propria condizione.

In ogni caso Farassino diventa consigliere anziano in forza di questa interpretazione, così come un suo collega di Milano.

Vi sono parecchie dichiarazioni che non hanno valore da un punto di vista giuridico formale, perché potrebbero non corrispondere alle effettive intenzioni. Così non è, però, per la lettera del segretario generale del comune di Torino, che è ufficiale ed è indirizzata al prefetto di Torino: «Nella tarda serata di ieri il consigliere anziano, onorevole Giuseppe Farassino, mi ha telefonicamente comunicato che è intenzionato a rinunciare al compito di convocare e di presiedere la prima seduta del consiglio comunale neoeletto, in quanto firmatario del ricorso al TAR avverso alle operazioni elettorali. Tanto le comunico per le iniziative del caso, rimanendo disponibile per la dovuta collaborazione».

In data 25 giugno, l'onorevole Farassino si fa carico in una lettera del suo *status* di consigliere anziano ed esprime riserve sulla convocazione del consiglio (in quel momento vi era infatti una minaccia di convocazione di ufficio).

Un nota ANSA riporta poi (fra virgolette) un'ulteriore dichiarazione dell'onorevole Farassino durante la manifestazione della lega in cui si denuncia il broglio elettorale. Si tratta della notizia ANSA delle 22,30 del 28 giugno: viene ribadita la volontà di non convocare il consiglio comunale.

Attraverso una serie di contorsioni — gli onorevoli deputati mi consentiranno questa definizione — si tenta di dribblare una prima lettera del prefetto, si va in consiglio comunale, dal segretario, a depositare una volontà di convocare il consiglio comunale, ma non lo si convoca. Vi sono poi prese di posizione e dichiarazioni nelle quali si afferma che prima del 31 luglio non si può convocare il consiglio comunale, prima, cioè, che il Consiglio di Stato si sia pronunciato in ordine ai brogli denunciati. Quasi che il TAR il 31 luglio possa emettere una sentenza; una può essere emessa: quella relativa alla inammissibilità del ricorso. Ma poiché vengono denunciate questioni di merito, immagino, senza alcuna velleità profetica, che, se notificato tempestivamente ed adeguatamente, il ricorso sarà esaminato nel merito e per fare ciò probabilmente, così come è prassi, si darà incarico agli uffici della prefettura di procedere al riesame di tutte le schede relative alle votazioni del 6 giugno, al fine di stabilire se vi sia un errore nell'indicazione del secondo candidato ammesso al ballottaggio, se non addirittura una confusione fra simboli e denominazioni di liste che può aver contribuito a creare appunto confusione e non certezza nel corpo elettorale. In questo caso addirittura si potrebbe pervenire all'annullamento delle votazioni. Nel primo si dovrebbe procedere a rettificare il risultato, se le doglianze si dimostrassero fondate.

Questa è la situazione sul piano generale; di certo il 31 luglio il TAR non potrà decidere alcunché. Devo affermare ciò e voglio far presente all'onorevole Martinat che per Trieste è avvenuto quanto sto dicendo: di

fronte ad un ricorso giustamente il TAR deve istruire; non può non farlo quando si trovi di fronte a doglianze che abbiano un'apparenza di fondatezza. Non può esaminare *in limine litis* se siano fondate. Per le denunce presentate si va all'istruttoria; infatti per Trieste vi è la delega al prefetto e vi sono le date del 15 ottobre e quella del termine finale dell'istruttoria.

Voglio far presente al Presidente e agli onorevoli deputati che il comune di Torino ha mobilitato circa 10 mila persone, fra presidenti di seggio, scrutatori e segretari, per le operazioni di voto. Naturalmente l'attività di queste 10 mila persone in fase di spoglio deve essere concentrata in un lasso di tempo che ragionevolmente non sarà brevissimo. Per quanto si possa spingere, io dico che è interesse generale rimuovere il dubbio che grava sulle operazioni elettorali di Torino. Anche perché vi sono 50 anni di storia democratica del nostro paese che si possono condividere o meno, per alcune di queste pagine di storia; ma se vi sono stati errori materiali da parte dei seggi elettorali, non si sono mai verificati brogli.

Poiché la denuncia è piuttosto grave, è interesse generale del paese rimuovere l'immagine di un'Italia arruffona, che riesce perfino a manipolare i risultati elettorali. L'interesse del Governo è quindi dalla parte della chiarezza.

Che cosa si deve fare, però, rispetto ad inerzie, tergiversazioni e «dribblamenti» operati dall'onorevole Farassino, con un'astuzia che gli fa onore, ma con una tortuosità nei procedimenti che non posso non sottolineare in un'aula del nostro Parlamento? Vi è una diffida che è anche difficile far ricevere all'onorevole Farassino, in calce alla quale si attesta da parte del notificatore l'irreperibilità del destinatario.

Il prefetto mette in moto un meccanismo affermando che bisogna convocare al più presto il consiglio comunale, perché a lui giungono istanze da parte dei consiglieri comunali facenti parte della maggioranza; il che è spiegabile, perché la maggioranza ha il diritto-dovere di governare...

ELIO VITO. Avrebbero dovuto rivolgerle al consigliere anziano!

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Staremo a vedere; parleremo anche di questo.

Non tutte le interrogazioni parlamentari vanno in direzione di questa assunta interferenza del prefetto di Torino. Vi sono poi altre sollecitazioni delle organizzazioni sindacali; vi è inoltre una spiegabilissima ragione di urgenza, dettata da due considerazioni, una delle quali di carattere più propriamente politico: dopo una lunga gestione commissariale, è giusto che l'amministrazione comunale di Torino riprenda la propria attività. Possono esservi — e certamente vi sono — problemi che meritano la presenza di organi nella pienezza dei propri poteri, a cominciare dal consiglio comunale, che deve pur procedere, prima di ogni altra operazione, all'approvazione degli indirizzi programmatici di cui alla legge n. 81 del 1993. Una prima data è quella del 9 luglio; la seconda è quella del 12 luglio. Quest'ultima, secondo quanto mi ha spiegato il prefetto di Torino, è dettata dalla preoccupazione che nei confronti di alcuni consiglieri potessero mancare, in un periodo anche feriale, i tempi necessari per le notifiche nell'arco dei cinque giorni previsti (che devono essere cinque giorni liberi).

Si discute se il prefetto di Torino potesse intervenire. Non ho alcuna intenzione di farmi giudicare improvvisamente (ma possono farlo solo coloro che sono nuovi sulla scena politica) come un difensore del centralismo. Sono stato e resto autonomista; ho rivestito la carica di consigliere comunale fino a quando non ho assunto quella di ministro. Sono stato e resto — ripeto — un convinto autonomista; ma autonomia non significa anarchia, significa, invece, anche rispetto delle regole. Qualora si verificino inadempienze e ritardi ingiustificati, deve essere utilizzato un meccanismo di sostituzione che, in questo caso, signor Presidente, concerne un fatto anche banale — quando convocare il consiglio comunale —, mentre in altri può vertere anche su problemi molto seri. Sono un sostenitore di vecchia data del potere sostitutivo, di fronte ad inerzie accertate, anche nei confronti dell'istituto regionale. Noi paghiamo le conseguenze della condizione dell'amministrazione perché

non scattano alcuni meccanismi sostitutivi, che non vogliono significare centralismo, ma si rendono necessari perché, se vi sono inadempienze, queste non devono essere pagate dai cittadini.

E allora, non possiamo discutere se il prefetto abbia fatto bene o abbia fatto male. Ci sono state molte polemiche, ma personalmente devo affermare — e l'onorevole Novelli lo sa — che io ho tentato, anche grazie a sue sollecitazioni personali (e di questo lo ringrazio pubblicamente), una via di intesa, cioè una via consiliare alla convocazione del consiglio comunale.

Se vi fosse stata un'intesa e il consigliere anziano avesse assunto iniziative, sapendo che aveva dei doveri e non il diritto di collocare in una data provocatoria ed inutile la riunione del consiglio comunale, egli avrebbe potuto adoperarsi per riunire tutti i capigruppo alla presenza del sindaco, al fine di affrontare un problema che si sarebbe potuto risolvere.

Sono stati rispolverati i massimi sistemi e, rispetto a questi, evidentemente, non vi è più la duttilità auspicabile dalla sede politica; vi è invece un irrigidimento inevitabile. Vi è infatti chi ritiene di aver svolto la propria opera in maniera conforme allo spirito della norma, e chi ritiene invece che si possano invocare articoli che meriterebbero, signor Presidente, di essere letti con attenzione.

Devo dire che, fino all'ultimo momento, ho pregato il prefetto di Torino di tener conto che se si fosse trovata una via consiliare si sarebbero potute motivare le ragioni della revoca del provvedimento. Ma quando l'onorevole Farassino ha affermato che sarebbe stato presente nel pomeriggio del 31 luglio, sempre che vi fosse stata la revoca del decreto di fissazione della data di convocazione del consiglio comunale, ognuno potrà convenire che l'irrigidimento è stato provocato probabilmente per tenere in piedi una questione che con le procedure di convocazione del consiglio comunale poco ha a che fare. Si vuole cioè tenere in piedi un contenzioso che denuncia il broglio, con questo dando non tanto del consiglio comunale — che ha il diritto-dovere di funzionare — ma di tutta la città di Torino un'immagine non del tutto coerente con la sua storia

passata e recente. I brogli ci possono sempre essere, ma mi auguro che non ce ne siamo stati.

Il consiglio comunale di Vercelli ha un sindaco che appartiene allo stesso schieramento dell'onorevole Farassino. Ebbene, non che Vercelli faccia giurisprudenza, ma che cosa è avvenuto in quella città, signor Presidente? Il consiglio comunale è stato convocato per l'8 giugno del 1993 in applicazione dell'articolo 34, sostituito dall'articolo 16 della legge n. 81 del 1993, e degli articoli 16, 17 e 18 dello statuto comunale (che si riferisce alla legge n. 142). Il consiglio è dunque convocato dal sindaco, che lo presiede e ne forma l'ordine del giorno.

Pertanto, come vede, signor Presidente, ogni comune, in assenza di una precisazione normativa, si dà una propria legge. E, se tutto è pacifico, la legge applicata può far testo, almeno rispetto alle parti interessate. Ma chi ha convocato il consiglio comunale? Il sindaco, professoressa Mietta Baracchi Balagnoli. Chi l'ha presieduto? Il sindaco Baracchi Balagnoli. Dico questo per dimostrare che in questo o quel comune al di sopra dei 15 mila abitanti, capoluogo o meno di provincia, si assiste ad una interpretazione quanto meno faticosa, che il legislatore e in primo luogo il Governo deve rimuovere. Le interpretazioni faticose in ordine alle procedure, infatti, mi sembra non siano affatto auspicabili, anche rispetto alla gravità delle situazioni che si presentano in questo o quel comune.

Vi è chi sostiene (l'onorevole Novelli) che si sarebbe potuto applicare l'articolo 14 della legge già citata, in base al quale la convocazione può essere chiesta da un quinto dei consiglieri comunali o dal sindaco. Non voglio sollevare altri problemi. Dico solo che la legge ammette di diritto alla carica di consigliere comunale il sindaco. Sul piano delle incompatibilità statuite (che si possono condividere o meno) tra la carica di consigliere e quella di componente del governo locale vi è una sola eccezione: il sindaco può essere consigliere comunale, mentre vi è incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale.

Sto facendo qualche riflessione sulla normativa richiamata. Se al consiglio comunale

sono affidati alcuni ruoli e alcuni compiti, non vorrei che a concorrere alla determinazione degli stessi fosse anche l'esecutivo, a meno che non vi rientrino anche gli assessori. In questo caso, infatti, avremmo compiuto una scelta di campo molto netta, ma univoca, che riguarda tutti.

Il sindaco non ha ritenuto di convocare il consiglio comunale in forza di questo ragionamento. Egli si è detto: Io ho chiesto (sia pure verbalmente) che venisse convocato ed ho ottenuto la convocazione per il 2 agosto; ma questa è una data molto lontana per gli interessi della città di Torino.

DIEGO NOVELLI. Non ha fatto la richiesta al consigliere anziano!

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. L'ho detto, onorevole Novelli! Tra poco dirò che non aveva neppure l'obbligo di fare la richiesta, trattandosi di una sua facoltà.

DIEGO NOVELLI. Perché non l'ha fatta?

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Che cosa è intervenuto nel rapporto tra la maggioranza ed il prefetto? È stato chiesto al prefetto l'intervento sostitutivo, ed egli lo ha posto in essere. Poiché tale intervento sostitutivo è stato chiesto da tutti (anche dalle forze sindacali), ad eccezione di alcuni gruppi consiliari, nonostante io avessi detto che probabilmente si sarebbe potuto trovare un accordo sulla data, se Farassino avesse convocato il consiglio comunale in una data intermedia tra il 12 luglio ed il 2 agosto, il prefetto avrebbe potuto contestualmente revocare il proprio decreto, con la motivazione che era intervenuta una soluzione politica a livello consiliare.

Vi è stato un irrigidimento, certamente non da parte del prefetto. Io mi sarei anche adoperato al riguardo. Alcuni giornali del resto hanno parlato di una mia mediazione, di concerto con l'onorevole Novelli. Io però, onorevole Novelli, mi sono spinto oltre, perché qui non si tratta di approvare o meno una norma di legge, bensì di dare una interpretazione il più possibile corretta, ma anche verosimile.

Ho quindi richiesto un parere al Consiglio di Stato, il quale sul primo punto, cioè: «se nel sistema introdotto dalla legge n. 81 sia ravvisabile un preciso termine entro il quale il consiglio comunale dev'essere convocato per il suo insediamento (...)» (e questo è uno dei problemi: poiché non vi è un termine, e la convocazione può avvenire il 2 agosto così come il 10 agosto), ha così risposto: «Ad avviso del Collegio la risposta deve essere negativa.

«Va notato innanzitutto che si tratta di un potere sfornito di ogni ipotizzabile spessore discrezionale; la convocazione del consiglio comunale per il suo insediamento ed i suoi primi atti è, all'evidenza, un adempimento strettamente dovuto, funzionale all'assunzione della pienezza dei poteri da parte degli organi ordinari del comune».

«Detto potere dev'essere — aggiunge il Consiglio di Stato —, per sua natura, esercitato nel più breve tempo possibile. La riforma del 1990 (legge 142) è interamente ispirata all'esigenza di assicurare lo svolgimento della vita amministrativa degli enti locali in modo ordinato e tempestivo, con la fissazione, ad esempio, di termini perentori per la risoluzione delle eventuali crisi di governo pena lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni».

«Pur dovendosi prendere atto — continua il parere — che la nuova legge non contiene più l'indicazione di un termine preciso, non si può certo dire che ciò riveli una volontà del legislatore nel senso di rendere arbitrari i tempi di convocazione del consiglio comunale».

Del resto, parliamo tutti di elezione diretta del sindaco, vale a dire dell'immediata presa di possesso da parte di quest'ultimo della sua qualità di capo dell'amministrazione comunale!

Rispetto a tutte queste innovazioni legislative, l'addurre come motivazione del perché si giungesse all'elezione diretta l'opportunità di impedire l'interferenza dei tempi lunghi ad opera delle forze politiche, oltre all'insindacabilità della scelta da parte del sindaco dei propri collaboratori nella qualità di assessori, indirizza la valutazione verso un traguardo diverso da quello che la cultura tradizionale ci potrebbe consentire. I tempi

non sono cioè discrezionali, ma brevi, anzi brevissimi.

«D'altra parte» — aggiunge il Consiglio di Stato — «è tuttora vigente l'articolo 75 del testo unico sulle elezioni comunali (...) 16 maggio 1960, n. 570 del 1960. Esso dispone che il consiglio comunale proceda alla verifica delle eleggibilità «nella seduta immediatamente successiva alle elezioni». Ora, pur non essendovi, anche in questo caso, l'indicazione di un termine preciso, non può sfuggire l'accento fatto dal legislatore alla «immediatezza» della convocazione. Il pensiero del legislatore, in tutte le disposizioni di tempo in tempo susseguites, sia pure con alcune differenze formali, è che il consiglio comunale si deve insediare e riunire «immediatamente» dopo la proclamazione degli eletti, vale a dire senza ulteriore ritardo rispetto ai tempi tecnici imposti dalle formalità necessarie».

DIEGO NOVELLI. La legge n. 142 prevedeva sessanta giorni! Cosa dice il Consiglio di Stato?

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Cosa c'entrano i sessanta giorni? Sto parlando della legge n. 570, non della legge n. 142; la legge n. 570 si riferisce ai procedimenti elettorali, non all'ordinamento delle autonomie locali.

Il problema è che abbiamo dei pregiudizi e non li rimuoviamo mai, perché riteniamo che basti l'interferenza del prefetto per mettere in dubbio l'autonomia dei consigli comunali. Non ci accorgiamo che questo Parlamento e quello della scorsa legislatura hanno attribuito ai prefetti poteri di interferenza che arrivano fino a consentirgli di decidere, attraverso le rimozioni e gli scioglimenti, la sorte dei consiglieri comunali e di interi consigli comunali. Non ci accorgiamo che è in atto un'evoluzione legislativa. Non mi sembra infatti che possiamo ancora discutere nel vecchio modo; vi è un'evoluzione nel sistema ordinamentale ed i prefetti hanno recuperato, anche grazie ad una norma specifica che formalmente attribuisce loro taluni poteri, possibilità di intervento nella materia degli enti locali; quando, naturalmente, non intervenga la tempestività

dell'iniziativa da parte degli organi comunali.

MARIO BORGHEZIO. Non è questo il caso!

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Come lei sa, onorevole Borghezio (ne abbiamo anche parlato), ho sempre un doveroso rispetto verso la riflessione altrui. Non possiamo però forzare gli argomenti per poi ritenere di avere ragione.

Per quanto riguarda il diritto di iniziativa, secondo il Consiglio di Stato «la funzione propria e tipica del diritto d'iniziativa, di cui alla disposizione in esame — il riferimento è alla norma che prevede la convocazione ad istanza di una minoranza qualificata di consiglieri —, non è tanto quella di rimediare al mancato compimento di un atto dovuto, quanto quella di tutelare le minoranze consiliari attribuendo loro il potere di portare in consiglio determinate questioni. In altre parole (...) non vuole rafforzare e sanzionare obblighi di convocazione già sussistenti, ma piuttosto offrire uno strumento per costituire *ex novo* un dovere di convocazione là dove questo altrimenti non vi sarebbe. Esso non presuppone (o non necessariamente) un comportamento *illegittimo* del titolare del potere di convocazione, ma un comportamento *legittimo* ancorché omissivo.

«Ciò non toglie (...) che l'iniziativa della minoranza qualificata possa essere utilmente esercitata anche per porre rimedio all'inadempimento (...)».

Vediamo allora l'articolo 36, comma 4, della legge n. 142: «In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto».

Continua il parere: «Pare evidente la diversità della norma, rispetto a quella dell'articolo 31, comma 7: presupposto per l'applicazione dell'articolo 36 è che vi sia obbligo di convocazione e che esso sia inosservato, mentre tale presupposto, come si è visto, è estraneo all'articolo 31».

«È dunque la disposizione dell'articolo 36, comma 4, il rimedio tipico ed appropriato al caso di inosservanza degli obblighi di convocazione».

Il ragionamento del Consiglio di Stato è che l'esplicazione del potere di richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali avviene nello svolgimento dell'attività ordinaria del consiglio comunale. Non avviene invece quando ci sono problemi di urgenza; ed i problemi di urgenza sono quelli della prima convocazione.

DIEGO NOVELLI. O una nota ANSA, o un ordine del giorno del sindacato: allora contano di più delle leggi! (*Commenti del deputato Borghezio*).

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Ma anche una lettera del segretario generale del comune!

Prosegue il parere del Consiglio di Stato: «Ed è appena il caso di evidenziare che la formulazione generica della norma permette di ritenerla applicabile in ogni caso di inosservanza dell'obbligo, chiunque sia il soggetto obbligato e qualunque sia la fonte dell'obbligo. La disposizione, dunque, appare chiaramente applicabile anche nel caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione per la seduta inaugurale del consiglio neoeletto».

«Si deve ancora notare che la disposizione parla puramente e semplicemente di *inosservanza di un obbligo*, e non necessariamente di un obbligo da assolvere *in un termine dato*».

Ed inoltre: «Benché non vi sia un quesito specifico» — onorevole Novelli! — «sul punto, per completezza si può ancora aggiungere che l'intervento del prefetto di cui all'articolo 36, comma 4, è legittimamente esercitato anche in una situazione nella quale l'organo comunale competente non abbia omesso, puramente e semplicemente, di convocare il consiglio comunale, anzi vi abbia provveduto, indicando però una data tanto differita da rivelare l'intenzione di eludere capziosamente la volontà dell'ordinamento».

Non posso non dar conto di un'attività consultiva del Consiglio di Stato, che peraltro è anche orientativa rispetto alla giurisprudenza. Non sempre il Consiglio di Stato dà pareri che possono venire incontro ad esigenze di parte anzi dà pareri anche con-

trari ad esigenze prospettate da parte del Governo. Quando presenterò un disegno di legge di integrazione delle disposizioni relative ai procedimenti elettorali, darò conto di un parere nettamente contrario che il Governo, e specificamente il ministro dell'interno ha recentemente ricevuto dall'adunanza generale del Consiglio di Stato.

Rispetto all'irrigidimento, come si può invece arrivare ad una soluzione politica? La soluzione politica dipende solo ed unicamente dai rapporti fra il consigliere anziano, tutti i capigruppo ed il sindaco in carica. Il prefetto è stato tagliato fuori da un irrigidimento pregiudiziale dell'onorevole Farassino, perché al prefetto è stato chiesto di revocare un decreto illegittimo. Il prefetto non ha adottato un atto illegittimo, anzi si è visto confermare da un autorevolissimo parere del Consiglio di Stato il proprio provvedimento. Questo naturalmente dipende dall'iniziativa politica: si adotta l'iniziativa politica, si realizza l'intesa e l'intesa serve.

Vorrei esprimere un'ultima considerazione. Ho detto sin dall'inizio che il sospetto di broglio non deve gravare sulla città di Torino. È perciò auspicabile anche da parte del Governo che l'istruttoria sia sollecita e che si possa dirimere questa controversia dando ragione e torto a chi ha ragione e torto. Non c'è bisogno di auspicare la riconferma. Un ministro dell'interno si aspetta anche una serie di modificazioni negli assetti politici dei comuni in seguito ai ricorsi giurisdizionali che vengono avanzati dinanzi al TAR. Se ci sono stati brogli, si portino alla luce al più presto per rimuoverli e decidere conseguentemente. Se vi sono stati errori materiali, essi possono essere rettificati attraverso una decisione di merito che affronti la questione nella sua complessità.

Quando ci si chiede perché mai vi siano stati errori, non bisogna dimenticare che gli errori umani sono possibili, anche quelli di conteggio. Poniamo mente al fatto che abbiamo voluto ad ogni costo scrutatori *super partes* che vengono scelti per sorteggio. E i sorteggi non sempre sono felici. L'essere sorteggiato per fare lo scrutatore può essere infatti considerata un'evenienza fortunata ma, a volte, anche un compito gravoso, di questi tempi: non tutti sono contenti.

Come si fa allora a non ritenere possibile che qualche errore sia anche intervenuto? Ma nel primo caso è interesse dell'ordinamento rimuovere il sospetto; nel secondo caso è giusto ricondurre verso risultati corretti l'intero andamento delle operazioni elettorali del 6 giugno.

Io mi auguro, signor Presidente, onorevoli deputati, di essere stato chiaro, per quanto mi è possibile. Vi ho dato conto di un parere autorevolissimo, che prescinde anche da mie valutazioni di carattere personale. Se devo esprimere un giudizio al riguardo (ma non ho l'obbligo di farlo), dico subito che io condivido quel parere, perché non ritengo possibile vi siano tergiversazioni e atti diretti a procrastinare nel tempo una pacifica seduta di consiglio comunale in cui si deve soltanto convalidare i consiglieri eletti ed approvare (e c'è una maggioranza nel consiglio comunale) una dichiarazione programmatica. Rinviare la riunione al 2 agosto sotto la speciosa motivazione che il 31 luglio arriverà il terremoto o è un atto di furbizia o è un atto di palese ingenuità.

GERARDO BIANCO. È un dispetto, un dispettuccio!

PRESIDENTE. Signor ministro, la Presidenza registra con interesse l'annuncio di un'iniziativa legislativa per esaminare lacune, contraddizioni e ambiguità del testo della legge elettorale.

L'onorevole Novelli ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01132.

DIEGO NOVELLI. Da oggi noi dobbiamo prendere atto, onorevole ministro, che lo stato di diritto in questo paese può essere influenzato dalle note ANSA e da eventuali ordini del giorno delle organizzazioni sindacali (con tutto il rispetto che ho sempre avuto nei confronti di tali organismi). Una serie di argomentazioni che lei ha qui prodotto, infatti, non si basano sulle leggi, sui regolamenti, sullo stato di diritto, ma sulle note ANSA (perché Farassino avrebbe dichiarato il tal giorno una tale frase) oppure su ordini del giorno presentati dai sindacati.

Data la brevità del tempo a disposizione, sorvolo praticamente tutta la prima parte

della sua esposizione, signor ministro, che avrebbe dovuto per altro riguardare, secondo la mia interrogazione, il ministro di grazia e giustizia.

Io non parlo di brogli, non parlo di irregolarità: parlo di errori, onorevole ministro. Ne cito quattro dai verbali. Seggio 1069: votanti 606, schede bianche 11, schede nulle 20, voti validi 575, voti attribuiti ai candidati a sindaco 0; seggio 1099: votanti 366, schede bianche 0, schede nulle 0, voti validi 366, voti attribuiti ai sindaci 0; seggio 1105: votanti 467, schede bianche 3, schede nulle 12, voti validi 452, voti attribuiti ai sindaci 0; seggio 1564: votanti 564, schede bianche 6, schede nulle 15, voti validi 543, voti attribuiti ai sindaci 0. Qualche errore c'è stato, non dico altro!

ROCCO LARIZZA. Lo avete scoperto questa mattina, questo?

DIEGO NOVELLI. No, dico che vi sono stati errori e dunque vi sono i presupposti per un ricorso. Io chiedevo una sollecitazione, non un intervento di tipo autoritario. Lei, signor ministro, mi dice che vi è stata una sollecitazione di carattere politico e morale nei confronti del TAR — ma a me non risulta — che, stranamente, ha fissato l'udienza al 31 luglio, mentre avrebbe potuto disporla prima. Come lei ha detto giustamente, il TAR non può far altro che considerare valido il ricorso: poi inizieranno le procedure, che dureranno mesi. Un'amministrazione, però, non può essere bloccata perché è pendente un ricorso!

Semmai vi è qualcos'altro da dire, ministro (ma, se mi consente, ciò riguarda più il ministro di grazia e giustizia che lei): stranamente il ricorso viene assegnato ad una sezione del TAR presieduta da una persona non solo chiacchierata, ma inquisita.

Veniamo alla questione nostra. Come lei ha detto, la legge n. 81 del 1993 non fissa i termini per la convocazione del consiglio comunale, ma indica le modalità. Almeno a tale riguardo la legge, sulla quale io non ho espresso voto favorevole, seguita ora per ora dal suo ministero attraverso il sottosegretario Lenoci...

NICOLA MANCINO, Ministro dell'interno. Come assistenza dovuta!

DIEGO NOVELLI. Appunto: l'uomo che non parla, con il sigaro in bocca! Benissimo! Però una serie di osservazioni avrebbe potuto essere fatta!

Come dicevo, la legge da tale punto di vista non è lacunosa e considero una bestialità quel che è stato scritto dal Consiglio di Stato. L'altro ieri il sindaco di Torino, con tanto di fascia tricolore, ha ricevuto il Capo dello Stato nelle sue piene funzioni di sindaco della città! Ma nel momento in cui è stato proclamato aveva il diritto-dovere di chiedere al consigliere anziano di convocare il consiglio comunale in base all'articolo 14 della legge n. 81 del 1993, che sostituisce il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 142 del 1990! Il sindaco non avrebbe dovuto fare altro che chiedere la convocazione. Farassino voleva fare il Pancho Villa? Avrebbe potuto farlo! Ma dopo venti giorni sarebbe dovuto intervenire il prefetto e, secondo me, si sarebbero dovute prendere iniziative nei confronti del consigliere Farassino per omissione d'atti d'ufficio. Addirittura, si sarebbe potuta mettere in discussione la sua permanenza in consiglio comunale, avendo egli disatteso ad obblighi di legge.

Invece non si è voluto procedere alla convocazione. A me non sembra di rilevare un atteggiamento autoritario da parte del prefetto di Torino, dottor Lessona, anche perché è persona che conosco da tanti anni e di cui ho stima. Né vedo arroganza nell'atteggiamento del sindaco Castellani: è stato uno sbaglio, perché non riconoscerlo?

PRESIDENTE. Onorevole Novelli, la prego di concludere.

DIEGO NOVELLI. Mi conceda ancora due minuti, signor Presidente! Il ministro ha parlato per un'ora...

PRESIDENTE. Onorevole Novelli, lei ha ragione, ma io ne ho già tenuto conto.

DIEGO NOVELLI. La ringrazio, Presidente.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1993

Non vedo la malafede del sindaco, semmai penso possa trattarsi di disinformazione. Rilevo una gran confusione, invece, soprattutto da parte del suo ministero e con riferimento alle norme che sono state applicate il 6 giugno. Possibile che non abbiate avvertito la necessità di consultare almeno coloro che hanno elaborato la legge, almeno il presidente della I Commissione affari costituzionali, nonché relatore sul provvedimento, che è totalmente consenziente con questa interpretazione? Non possono esserci equivoci. Bastava un atto di buona volontà che invece non c'è stato per paura di lesa maestà. Ma quale lesa maestà?

NICOLA MANCINO, Ministro dell'interno. Onorevole Novelli, mi consenta: i pareri li chiediamo all'organo costituzionalmente previsto. Sul regolamento abbiamo chiesto il previo parere del Consiglio di Stato. Che dobbiamo fare?

DIEGO NOVELLI. Lo capisco; però, se me lo consente, la legge l'ha approvata il Parlamento e l'articolo 14 non si presta ad equivoci.

Concludendo, come consigliere comunale di Torino le chiedo, signor ministro, dal momento che siete stati così zelanti nel sollecitare il parere al Consiglio di Stato, di rivolgersi nuovamente oggi stesso a quell'organo. Infatti, io, che sono consigliere comunale di Torino, in data 1° luglio ho ricevuto una convocazione, firmata dal consigliere anziano e dal segretario generale del comune di Torino, per una riunione del consiglio comunale fissata per il 2 agosto. Ed il 3 luglio ho ricevuto un'altra convocazione con lo stesso ordine del giorno, firmata dal prefetto e dal segretario generale del comune di Torino, che mi convoca per il 12 luglio. A quale delle due devo attenermi?

Il segretario generale del comune di Torino è un dipendente del ministero dell'interno, non del comune, ed io non voglio colpevolizzare questo povero disgraziato di segretario generale che, per mettersi dalla parte della ragione, qualora gli fosse arrivata una terza convocazione, me l'avrebbe inviata. Ma ciò vuol dire fare confusione, screditare le istituzioni e dare spazio a chi conce-

pisce la politica in un modo che io non condivido.

Cosa impediva che il 6 luglio, quando abbiamo individuato la via maestra da percorrere, il sindaco Castellani chiedesse con regolare lettera al consigliere anziano Farassino di essere convocato perché aveva la Giunta e il programma pronti? Farassino avrebbe dovuto convocare il consiglio entro il 26 luglio; se non avesse proceduto in tal senso, il prefetto, in quarantotto ore, avrebbe potuto convocare il consiglio comunale, iniziando poi un'azione nei confronti del consigliere anziano. Perché non si è seguita questa strada maestra? Questo, del resto, non c'entra niente con le polemiche.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei presentatori dell'interrogazione Zanone 3-01162: si intende che abbiano rinunciato alla replica.

L'onorevole Vito ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01177.

ELIO VITO. Signor Presidente, signor ministro, non abbiamo presentato la mia interrogazione n. 3-01177 per esprimere giudizio o valutazioni di merito sulla convocazione del consiglio comunale di Torino da parte del consigliere anziano e sulla data da questi prescelta. Riteniamo evidente che la scelta operata dal consigliere anziano è criticabile, e che egli non si è attenuto ai doveri connessi al suo ufficio, consentire cioè rapidamente un primo funzionamento di tutti gli organi del consiglio comunale. Egli ha ritenuto, invece, di scegliere una data secondo gli interessi del proprio gruppo politico; interessi che, come lei tra l'altro ci ha spiegato, sono presunti perché da qui al 2 agosto, in seguito alla riunione del TAR del 31 luglio, non cambierà alcunché rispetto ai risultati elettorali.

Ma il problema non è questo; esso è rappresentato dall'atteggiamento che le cosiddette forze democratiche, quelle che ritengono di avere la piena rappresentanza democratica della città o di dover innalzare in questo momento il vessillo della democrazia, le forze istituzionali di Torino, le forze consiliari hanno assunto rispetto al criticabile comportamento politico del consigliere

anziano e rispetto al modo in cui si sono mossi, di conseguenza, il prefetto e l'amministrazione dello Stato.

La nuova legge ha profondamente modificato l'ordinamento ed ha creato una nuova figura: il presidente del consiglio comunale. Quindi, ha anche previsto una situazione di possibile conflitto tra il presidente del consiglio comunale — quando sarà eletto — e il sindaco, oltre alla situazione precedentemente prevista dalla legge n. 142 tra il sindaco e la minoranza del consiglio comunale.

La facoltà che prima era attribuita alla minoranza dei consiglieri comunali di richiedere al sindaco la convocazione del consiglio per inserire determinati punti all'ordine del giorno è stata ora estesa al sindaco nei confronti del presidente del consiglio comunale, che per la prima seduta è il consigliere anziano, a Torino l'onorevole Farassino, in quanto è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il 25 giugno l'onorevole Farassino ha comunicato la propria indisponibilità a convocare il consiglio comunale: atto gravissimo ed irresponsabile. Come hanno reagito il sindaco, le forze democratiche, i sindacati? In base alla cultura che sta prevalendo in questi anni e che ha prodotto alcune leggi, in parte anche su iniziativa dei precedenti governi, non si è seguita la via prevista dalla normativa. Infatti, se il 25 giugno, quando è arrivato l'atto ufficiale dell'indisponibilità del consigliere anziano a convocare il consiglio, il sindaco non avesse richiesto l'intervento dell'amministrazione centrale dello Stato, dell'ANSA, dei sindacati o delle manifestazioni di piazza, ma avesse semplicemente utilizzato la facoltà che la legge gli concede di richiedere la convocazione urgente del consiglio, il consigliere anziano sarebbe stato tenuto a convocarlo per legge entro venti giorni, cioè entro il 15 luglio. E nel caso ciò non fosse accaduto, i poteri sostitutivi del prefetto sarebbero stati un atto dovuto.

Allora, il punto è questo: anziché seguire la via maestra del diritto e della legge, si è ritenuto che per scongiurare gli atteggiamenti dilatori della lega si dovesse seguire la via del potere sostitutivo del prefetto. In questo

modo, il sindaco Castellani ha dimostrato di non avere cognizione dell'enorme potere che gli è stato attribuito. Egli non ha bisogno del consiglio comunale per essere convalidato, perché è stato eletto direttamente dai cittadini; dal 24 giugno, giorno della proclamazione, è il sindaco di Torino e in quanto tale deve tenere presente che anch'egli ha dei doveri rispetto al funzionamento del consiglio comunale. Di fronte alla dichiarazione irresponsabile di indisponibilità del consigliere anziano a convocare il consiglio comunale, il sindaco di Torino avrebbe dovuto attivarsi rispetto ad un preciso dovere politico del consigliere anziano, oltre che ad una facoltà che la legge gli attribuisce.

Ciò non è accaduto. Questo suscita la nostra preoccupazione ed è la ragione per la quale abbiamo presentato una interrogazione. Siamo soddisfatti della tempestività dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio di Stato, ma intendiamo sollevare il dubbio sull'interpretazione del potere sostitutivo attribuito dalla legge al prefetto, quando esso sia esercitato non perché vi è un'omissione da parte dell'organo consiliare, ma perché un atto non è adottato nei tempi che si ritengono più opportuni. Si entra infatti in un campo delicato: in questo caso la valutazione di opportunità è evidente, poiché sicuramente il 2 agosto è una data ritardata, ma in altri casi la valutazione può essere molto discrezionale. Si potrebbero quindi esercitare poteri sostitutivi da parte del prefetto pur in presenza di atti pienamente legittimi di organi comunali che vengano, però, ritenuti non opportuni. Abbiamo per questa ragione espresso la nostra preoccupazione su tale interpretazione dei poteri sostitutivi, confermata dal Consiglio di Stato.

Dobbiamo però esternare anche una preoccupazione più generale, che è del pari ragione della nostra insoddisfazione, legata non alla sua risposta, ma a motivi oggettivi. Anziché seguire le vie maestre del diritto, della legge, della democrazia e degli organi istituzionali locali, si preferisce troppo spesso stravolgere le regole e attribuire all'amministrazione centrale e, in particolare, all'autorità prefettizia compiti e poteri che a nostro parere dovrebbero essere usati con maggiore prudenza.

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*.
Ma non vengono proprio usati!

ELIO VITO. Al riguardo, forse, qualche consiglio, attraverso i segretari generali o altri organismi, avrebbe potuto essere fornito al sindaco di Torino ed ai nuovi consiglieri comunali, ai quali, naturalmente, formuliamo i migliori auguri per la loro attività.

PRESIDENTE. L'onorevole Borghezio ha facoltà di replicare per l'interrogazione Farrassino n. 3-01185, di cui è cofirmatario e per la sua interrogazione n. 3-00188.

MARIO BORGHEZIO. Signor Presidente, chiedo di poter cumulare i tempi relativi ad entrambe le interrogazioni da noi presentate.

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, sono dolente, ma ciò non è possibile. La Presidenza terrà tuttavia conto dell'ampiezza della risposta del ministro dell'interno e non sarà fiscale, con la preghiera, però, rivolta anche a lei, di aiutare la Presidenza a chiudere la discussione.

Svolga pure la sua replica, onorevole Borghezio.

MARIO BORGHEZIO. Certamente, signor Presidente. Sarà mio compito fornire una serie di precisazioni, che ritengo siano dovute in riferimento alle lunghe dichiarazioni del ministro dell'interno relative alle procedure seguite alla proclamazione dei risultati delle elezioni amministrative di Torino.

Devo prima di tutto sottolineare che il ministro dell'interno è venuto con molto ritardo alla Camera a rispondere ai nostri rilievi, perché fin dall'8 giugno noi, deputati del gruppo della lega nord, abbiamo interrogato il ministro Mancino su quella che è una vicenda assolutamente nuova nella storia elettorale di Torino, una vicenda sulla cui gravità abbiamo ascoltato con interesse le dichiarazioni rese poc'anzi dal signor ministro. Su tale vicenda avevamo richiesto alla Presidenza della Camera — vorrei precisarlo — un intervento affinché il ministro dell'interno rispondesse in aula alle interrogazioni presentate, possibilmente prima del ballot-

taggio. Il ministro dell'interno ha rilevato che vi sono state lentezze ed inadempienze; noi riteniamo che vi siano state soprattutto da parte dell'autorità centralista, la quale, stranamente, interviene *ex post*, quando sarebbe dovuta intervenire molto prima. L'autorità centralista è intervenuta «anticipatamente» nei riguardi della situazione torinese... Non dobbiamo dimenticare che il passaggio, molto delicato, dell'amministrazione torinese è avvenuto sotto il governo di un commissario prefettizio nella persona del dottor Malpica, nei confronti del quale, molto stranamente non si è ritenuto doveroso assumere provvedimenti di sospensione neanche nel momento in cui è diventata pubblica — e sicuramente all'amministrazione tale notizia era giunta molto tempo prima — la condizione di inquisito in una pesantissima situazione giudiziaria riguardante i fondi neri del SISDE.

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*.
Da dove doveva ricavarla, il ministro dell'interno, se non ha avuto avviso di comunicazioni giudiziarie? Dalla stampa?

MARIO BORGHEZIO. Vi è tutta una serie di rilievi formulati con atti ispettivi che attendono ancora risposta dal ministro Mancino; mi limito però a ricordare quelli cui oggi, finalmente, il ministro avrebbe dovuto dare risposta. In particolare, nell'interrogazione dell'8 giugno, noi chiedevamo una valutazione, una risposta da parte dell'amministrazione in ordine a quello che abbiamo ritenuto essere stato un criterio assolutamente anomalo di valutazione seguito da moltissimi presidenti di seggio, se non addirittura dalla generalità di essi, che ha portato all'annullamento di ben 23 mila schede, vale a dire di circa il 3,6 per cento del numero complessivo di schede.

Non vi sono soltanto situazioni incredibili, direi sudamericane, di compilazione dei verbali delle operazioni elettorali, vi è altro. Quel che forse non era stato messo in preventivo è che, allertati fin dalla notte dello spoglio elettorale, tra il 6 e il 7 giugno, i rappresentanti della lega nord — per sollevare rilievi la lega nord, infatti, non ha atteso la proclamazione dei risultati elettorali, ma

ha provveduto tempestivamente già nella notte dello spoglio, a seggi ancora aperti! —, hanno inviato, del tutto inutilmente, un primo esposto, scritto sul tamburo, agli uffici della prefettura, indirizzato al prefetto di Torino. Quest'ultimo — verso il quale anch'io sento il dovere di esprimere sensi di stima e considerazione, non foss'altro per l'impegno che egli mostra nei confronti dell'applicazione della legislazione antimafia — avrebbe dovuto e potuto intervenire tempestivamente allora, quando noi — ripeto: a seggi ancora aperti! —, abbiamo in tempo debito notificato l'effettuazione di gravissimi errori, se non addirittura di brogli, indicando persino le sezioni. Le irregolarità, gli errori che sono stati accennati nell'intervento dell'onorevole Novelli sono oggi documentati — e gli atti sono esclusi ai nostri ricorsi al TAR del Piemonte — attraverso l'allegazione di migliaia e migliaia di fotocopie autentiche dei verbali delle operazioni elettorali.

Quel che forse qualcuno non aveva previsto è che la lega si sarebbe attivata per far aprire immediatamente i plichi depositati negli uffici elettorali del comune di Torino. È stato un procedimento un po' complesso perché, molto stranamente, l'amministrazione comunale ha opposto resistenza all'apertura di quei plichi.

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Sono sigillati: come facevano ad aprirli?

MARIO BORGHEZIO. Signor ministro, forse lei non è stato informato di questo iter: ci ha dato molte notizie ed ha fatto riferimento alle agenzie ANSA...

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Ho un *dossier* che proviene dal comune e dalla prefettura!

MARIO BORGHEZIO. Io invece faccio riferimento ad atti formali, quale la nostra richiesta — formulata da me personalmente la mattina successiva al termine delle operazioni elettorali — all'ufficio elettorale del comune di Torino di poter accedere alla copia che viene trasmessa dall'ufficio elettorale centrale a quello del comune, consultabile da qualunque elettore. Ho dovuto mi-

nacciare di chiamare i carabinieri per ottenere quel che la legge consente ad ogni elettore, ed a maggior ragione ad un parlamentare, ad un consigliere comunale eletto, ad un candidato capolista.

Ciò che è apparso ai nostri occhi già al momento dell'apertura dei primi ventidue verbali è stato uno spettacolo poco edificante: i verbali erano tutti corretti. La correzione è ammessa, ma deve essere effettuata secondo determinate modalità, per consentire di risalire a quel che c'era scritto prima della correzione. In questo caso si tratta invece di correzioni che non consentono in alcun modo di risalire a quel che c'era scritto prima.

Vi sono decine e decine di verbali che si riferiscono, ripeto, non alle elezioni di Bogotà, ma a quelle del comune di Torino, nei quali non sono stati compilati i paragrafi fondamentali che riguardano la fase dell'annullamento delle schede. Il verbale delle operazioni elettorali comprende un apposito paragrafo nel quale devono essere indicate numericamente e tipologicamente la quantità e la modalità di annullamento delle schede. Si tratta di ventitremila schede annullate: parliamo anche solo di questo dato quantitativamente molto interessante.

È quindi un diritto-dovere di qualunque cittadino elettore — particolarmente di chi come noi ha la responsabilità politica di una lista che, è bene ricordarlo, ha riportato quasi il 24 per cento dei voti — di difendere la volontà espressa dai cittadini torinesi, i quali hanno il diritto di sapere, nei tempi più brevi possibili, il risultato effettivo del voto che hanno espresso, al di là di ogni strumentalizzazione e di interpretazioni capziose e — me lo si consenta — compiacenti della norma. Non ci si venga a dire che il prefetto ha opportunamente e legittimamente emanato un decreto con il quale ha chiesto la convocazione del consiglio comunale. Ci si dimentica di ricordare che il consigliere anziano Farassino ha, immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, annunciato di voler convocare il consiglio comunale con una lettera al prefetto, e lo ha poi fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, la prego di concludere.

MARIO BORGHEZIO. Concludo, signor Presidente.

C'è una documentazione cartolare allegata ai ricorsi e ad un atto di cui il ministro non ha voluto far cenno; pende infatti nei confronti del prefetto di Torino una denuncia penale. Tutti questi documenti — ripeto — sono allegati, fra i quali vi è anche la convocazione del consiglio comunale, che è stata richiesta già il 29 giugno, alle ore 13, con un documento olografo indirizzato al segretario comunale di Torino. Tale documento recava l'ordine di predisporre, nei modi e nelle forme di legge, la comunicazione della convocazione agli aventi titolo formale a riceverla.

Non posso quindi concludere se non dicendo che quest'atto del prefetto — al di là di ogni considerazione sul piano giuridico, che naturalmente ribadisco perché già formulata pubblicamente dalla lega nord — rappresenta un'inaccettabile ingerenza del vecchio Stato centralista. È il vecchio statalismo che da sempre combattiamo e che ha mostrato questa volta il suo volto più incredibile, quello di un ordinamento che tende vistosamente a rinviare l'ora del *redde rationem*, l'ora della verità, sulla reale espressione del voto a Torino.

Una risposta a questa sfida poco chiara e poco trasparente dell'amministrazione centralista dello Stato — a questa grave prevaricazione, visto che siamo addirittura arrivati al punto che non si sa tutelare con certezza la libertà e la genuinità dell'espressione del voto nella cabina elettorale — lei ed il suo Governo, signor ministro, l'avrete domenica a Pontida.

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, lei in futuro si atterrà al regolamento della Camera. Lei ha il dovere di dichiarare la soddisfazione o la insoddisfazione: dichiarazioni di tipo diverso, in questa sede, non sono più tollerate.

L'onorevole Pecoraro Scanio ha facoltà di replicare per l'interrogazione Pratesi n. 3-01186, di cui è cofirmatario.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Mi atterrò alla procedura, signor Presidente.

Devo dire che la risposta del signor mini-

stro ci lascia — se possibile — parzialmente soddisfatti e parzialmente insoddisfatti. La vicenda di Torino e della convocazione del suo consiglio comunale appare evidentemente pasticciata.

Sulla vicenda dei cosiddetti brogli elettorali, devo dire che io vengo dalla patria di questo fenomeno, che è Napoli: irregolarità come la totale assenza di voti non attribuiti (che creano una situazione di quasi parità fra i vari candidati) sono nulla rispetto al fatto — che da anni abbiamo denunciato — che in alcuni seggi la DC prende più voti del numero degli elettori; vi sono consigli regionali, come quello della Campania, proclamati eletti sulla base di dati di questo genere. In proposito a tutt'oggi il TAR non è mai intervenuto o, in alcune vicende, si è pronunciato in senso contrario.

Devo quindi dire che mi appassionerebbe di più un intervento deciso di verifica da parte del Ministero sulla reale consistenza di alterazioni dei risultati elettorali, sia in particolare a Torino sia con un'indagine allargata ad altre città. Infatti, l'innovazione del sistema elettorale avrà probabilmente portato ad un'estensione di fenomeni che vanno studiati soprattutto in direzione dell'annunciata modifica da parte del ministro — e di ciò mi compiaccio — della legge elettorale. È assurdo, ad esempio, che la legge non preveda un termine chiaro di convocazione del consiglio comunale, ma devo aggiungere che è sbagliato anche il sistema di anomala identificazione del consigliere anziano e che sicuramente esistono problemi seri nei meccanismi di espressione del consenso.

Ciò premesso in via generale, ritengo vi siano alcuni aspetti da sottolineare. Innanzitutto, è sicuramente corretta l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ma è assai discutibile che nella sua risposta il ministro sostenga che la richiesta dei sindacati o di altri soggetti rappresenti un elemento rilevante ed importante ai fini della convocazione da parte del prefetto.

Nella nostra interrogazione abbiamo chiesto che il ministro si attivasse e che il Governo garantisse l'effettivo esercizio della convocazione. Siamo infatti di fronte ad una situazione anomala: la maggioranza dei consiglieri comunali chiede che il consiglio sia

convocato, mentre il consigliere anziano — che con la vecchia disciplina in generale avrebbe fatto parte del partito di maggioranza relativa e che in questo caso, invece, appartiene alla minoranza del consiglio (mi riferisco a Farassino) — evita di convocare oppure ritarda la convocazione del consiglio. In passato le procedure erano in genere a garanzia delle minoranze: non a caso si faceva riferimento ad un quinto dei consiglieri. Siamo quindi obiettivamente nella situazione anomala per cui una maggioranza di consiglieri deve in qualche modo sollecitare l'attivazione delle procedure di convocazione. Devo riconoscere che ha perseguito questo scopo nel modo peggiore (sono d'accordo con Novelli), perché francamente tutto si è tradotto in una specie di pasticcio all'italiana. Non solo il sindaco, ma la maggioranza del consiglio comunale di Torino — visto che il sindaco Castellani è supportato dalla maggioranza di quel consiglio — avrebbe avuto ogni titolo per chiedere formalmente al consigliere anziano la convocazione, consentendo così lo svolgimento di una procedura ordinaria. Infatti, vi sarebbe stato un rifiuto e ciò avrebbe costituito un'omissione in atti d'ufficio (*Commenti del deputato Luigi Rossi*): così l'intervento del prefetto sarebbe stata una soluzione decisamente più fisiologica.

Mi rendo conto che spesso si applica una norma non scritta, che però ha fatto molti danni nel nostro paese: quando c'è la volontà politica, possiamo interpretare la legge (non è una cultura della violazione della legge, ma della sua interpretazione) in maniera più elastica. Probabilmente è stato compiuto questo errore. Devo tuttavia rilevare, per altri versi, che la situazione di Torino presenta un'anomalia: la richiesta di un quinto dei consiglieri dovrebbe essere a tutela della minoranza, per obbligare la maggioranza a convocare il consiglio comunale; al contrario, in questo caso, la maggioranza dei consiglieri rischia di non essere convocata né convocabile.

Si è creata una situazione particolare: vi sono due convocazioni entrambe sostanzialmente legittime o, meglio, una volta che il consiglio si insedierà il 12 luglio, con l'elezione del presidente, non sarà più legittima

la convocazione del consigliere anziano per il 2 agosto.

Non possiamo essere totalmente soddisfatti perché il ministro, essendo intervenuto nella vicenda con la volontà di trovare una soluzione, avrebbe fatto bene a consigliare una procedura (mi rendo conto che sarebbe stato ugualmente accusato di centralismo)...

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*.
Ritiene che io non l'abbia fatto?

ALFONSO PECORARO SCANIO. Il ministro, allora, ha detto quello che doveva in sede istituzionale, ma prendo atto di questa sua risposta fuori delle righe, per così dire, della quale sono soddisfatto. Peccato che una soluzione che avrebbe potuto essere lineare sia stata forzata seguendo procedure sbagliate, che assomigliano al vecchio modo di gestire le nostre istituzioni.

Raccomando di presentare al più presto le modifiche alla legge sull'elezione del sindaco, perché non si ripetano casi del genere. La vicenda di un consigliere anziano di un gruppo assolutamente minoritario nel consiglio comunale di Torino, qual è la lega nord, può paralizzare, con una motivazione propagandistica (su questo convengo)...

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro Scanio, deve concludere.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Auspichiamo che il ministro presenti al più presto un disegno di legge che riporti la vicenda nell'ambito delle garanzie costituzionali e legislative.

PRESIDENTE. L'onorevole Poggiolini, che ha cambiato il turno con l'onorevole Maceratini, ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01189.

DANILO POGGIOLINI. Ringrazio il collega Maceratini che mi ha consentito lo scambio di turno.

Ringrazio altresì il ministro per l'ampia disamina dei fatti e degli avvenimenti. Onestamente mi pare di dover rilevare che il Governo in questa vicenda non ha nulla da

rimproverarsi; da questo punto di vista mi dichiaro quindi soddisfatto.

Quanto è accaduto è molto chiaro: la lega, formazione che ha perso per poco la possibilità del ballottaggio, ha ritenuto di aver riscontrato addirittura brogli o comunque errori e ha aperto una vertenza, presentando un ricorso. È chiaro che il consigliere anziano ha agito in un certo modo perché la questione avesse spazio sui giornali, per esercitare una forma di pressione.

D'altro canto, il Governo non avrebbe potuto né dovuto fare nulla più che una pressione di tipo morale o politico nei confronti del TAR, che ha fissato per il 31 luglio la prima udienza per l'esame della questione.

In questa situazione appare chiaro che la battaglia condotta, con mezzi totalmente impropri e fortemente irregolari, dal consigliere anziano della lega avrà termine; non si può, infatti, pensare di tenere in queste condizioni per mesi il consiglio comunale. Credo che non lo pensi neppure la lega.

Tutti sanno — ritengo anche i rappresentanti della lega — che la prima udienza del 31 luglio non risolverà assolutamente nulla; passeranno altri mesi prima di poter arrivare alle conclusioni, mesi nei quali la città di Torino dovrà essere governata.

Non mi appassiona molto, signor Presidente, signor ministro, neppure la questione posta dal collega Novelli e da altri sulla prassi più giusta: il sindaco, che è nella pienezza delle sue funzioni, avrebbe dovuto chiedere la convocazione urgente entro 20 giorni. Alla fine, onorevole Novelli, sarebbe dovuto intervenire sempre il prefetto. È chiaro, infatti, che dopo 20 giorni il collega Farassino non avrebbe convocato il consiglio ed è altrettanto chiaro che, a quel punto, avrebbe dovuto agire il prefetto. Non so se, a questo punto, i tempi sarebbero stati più lunghi o più brevi.

In qualità di consigliere comunale uscente e di capogruppo del mio partito nel consiglio comunale di Torino — infatti non mi sono ripresentato — debbo osservare, avendo la convinzione, la speranza e la sensazione che la nuova legge, i tempi nuovi, un sindaco eletto dal popolo ed una maggioranza certa avrebbero comportato una più sicura possi-

bilità di governare, che questa prima partenza non depone bene e non fa molto sperare per le vicende della città di Torino. Quest'ultima ha invece bisogno nel momento attuale non tanto di polemiche o cavilli, quanto che si cominci a lavorare.

Credo allora di dover dire al Governo che in un modo o nell'altro, vale a dire quello seguito dal prefetto, che non mi pare prevarichi i compiti delle autonomie locali, o l'altro sistema — dato che tutto è ancora possibile —, occorre giungere alla convocazione del consiglio comunale che già esiste. Da quel momento in poi, sia il 12 luglio o il 2 agosto, si esaurirà inevitabilmente anche questa forma di protesta — di ciò si tratta — perché non credo che i consiglieri della lega si ritireranno sull'Aventino. In ogni caso, anche se lo facessero, il consiglio comunale avrebbe una maggioranza e sarebbe in grado di andare avanti lo stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Maceratini ha facoltà di replicare per l'interrogazione Martinat n. 3-01187, di cui è cofirmatario.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, rispondo anche a nome dell'onorevole Martinat, il quale purtroppo non è potuto intervenire alla seduta odierna prendendo la parola, come avrebbe voluto fare, sulla base della sua lunga esperienza di consigliere comunale a Torino e della sua investitura parlamentare, anch'essa ricevuta nel territorio torinese.

Io mi limiterò, dichiarandomi insoddisfatto per la risposta del ministro, pur ampia ed articolata (di ciò gli siamo grati), a svolgere due osservazioni. In primo luogo, ritengo che forse la collaborazione offerta al ministro, nella circostanza in esame, non sia stata delle migliori; perché la strada che infine l'amministrazione ha percorso è meno limpida rispetto a quella che avrebbe eventualmente portato ad una diffida nei confronti del consigliere anziano, con le conseguenze su cui non mi soffermo, ma che sono sotto gli occhi di tutti: omissione di atti di ufficio, responsabilità amministrative e penali e quant'altro.

La seconda osservazione riguarda, più che l'esposizione del ministro, il successivo dibattito: non so se nello scontro tra statalismo e localismo, qui richiamato, abbia fatto peggiore figura l'una o l'altra posizione, perché l'impressione complessiva è che abbiano sbagliato entrambe, ciascuna invocando norme inesistenti nel caso di specie e comunque percorrendo strade che non avrebbero dovuto essere seguite.

La conclusione, quindi, qual è? È che il caso di Torino deve trovare al più presto una soluzione, perché la città da mesi o è governata con sistemi vicari, interinali, o non lo è affatto. Ciò non è consentibile per una delle capitali del nostro paese, per una grande città che ha esigenze urgentissime e rispetto alle quali l'invocazione che viene dalla mia parte politica è che si esca — in un modo o nell'altro, a questo punto — da un'impasse inaccettabile, incomprensibile e che farebbe dire ad uno straniero di passaggio in questa landa che si chiama Italia: «È mai possibile che voi, patria del diritto, abbiate anche l'arte di paralizzarlo?»

PRESIDENTE. L'onorevole Bodrato ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01190.

GUIDO BODRATO. Signor Presidente, a mio parere il signor ministro ha fatto un'esposizione sostanzialmente corretta, che si è conclusa con una indicazione positiva. Siamo tutti convinti, credo, che tra i valori in discussione quello assolutamente preminente dal punto di vista dell'interesse pubblico e della indubbia rilevanza costituzionale riguarda la regolarità dello svolgimento delle elezioni.

Penso quindi che non vi sia dubbio nel ritenere del tutto legittimo un ricorso alla giustizia amministrativa, sia quando tale ricorso voglia individuare la rilevanza di errori compiuti sull'esito elettorale sia quando, a maggior ragione, intenda denunciare dei brogli.

Credo però che questa considerazione non possa attribuire ad alcuno una sorta di potere di sequestro del consiglio comunale, perché non vi è dubbio che una sentenza che riconosca l'ammissibilità del ricorso di per

sé non porta alla conclusione dell'efficacia degli errori o dei brogli denunciati in ordine all'esito elettorale.

Vi è quindi un tempo, che potrebbe essere anche lungo, rispetto al quale non si può vanificare un altro valore, che è quello che si riferisce alla possibilità per le istituzioni — in questo caso per il consiglio comunale di Torino — di funzionare e di far fronte ai propri doveri.

È per questa ragione che mi pare giusto il rilievo mosso dal ministro nei confronti di un comportamento che tende a prolungare la polemica elettorale, che si deve invece ritenere chiusa, e che quindi è sostanzialmente pretestuoso.

Riconosco anche la fondatezza dei rilievi che il ministro ha fatto in ordine all'esigenza di chiarire alcuni aspetti della legislazione vigente (rapporti con le leggi più antiche, con la legge n. 142, con la legge di riforma del sistema elettorale). D'altra parte, si è notato che la posizione del consigliere anziano consegue ad una determinata interpretazione e che siamo in presenza di consigli comunali convocati dal sindaco e non dal consigliere anziano.

Tutto questo va chiarito, anche se io credo non sia senza fondamento — a mio parere ha un qualche consistente fondamento — l'interpretazione dell'onorevole Novelli tratta dalla legge elettorale; vi è stata, cioè, probabilmente una mancata iniziativa possibile in base alla legge elettorale. Tuttavia, da questa constatazione che riguarda una sorta di inerzia del sindaco eletto non voglio certo far derivare le conseguenze che ne trae l'onorevole Novelli, perché in ogni caso, anche rispetto all'inerzia, vi è spazio per una iniziativa sostitutiva del prefetto ai fini di corrispondere ad esigenze di interesse generale, quali sono quelle contenute in qualche modo nella convocazione-insediamento del consiglio comunale.

Credo poi di poter concordare anche con l'invito finale del sindaco, che non ha nulla di centralistico: quando si dice che il chiarimento politico spetta alle forze politiche locali che siedono nel consiglio comunale, si riporta il discorso alla sua origine. È necessario che si concludano i bracci di ferro e le posizioni pretestuose. Se questo avviene,

certamente si può ritornare ad una convocazione che meglio rifletta le origini democratiche del consiglio comunale di Torino; ma se ciò non avviene a me sembra che per ragioni di legalità democratica resti valido l'intervento sostitutivo del prefetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Larizza ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01191.

ROCCO LARIZZA. Signor Presidente, voglio innanzi tutto ringraziare il ministro Mancino per il suo intervento e per le iniziative da lui poste in essere per garantire l'avvio dell'attività amministrativa a Torino, dopo un lungo periodo di vacanza amministrativa.

È già stato rilevato che recentemente quest'Assemblea ha votato una nuova legge finalizzata non solo a dare in tempi brevi un governo agli enti locali, ma anche ad eliminare pretesti ed intralazzi che spesso si manifestavano dopo le elezioni, impedendo un governo immediato delle città. Da questo punto di vista, purtroppo dopo l'ultima tornata elettorale la situazione di Torino rappresenta, come abbiamo potuto rilevare, un'anomalia. È stata un'anomalia anche la seconda fase della campagna elettorale, che si è svolta all'insegna di un attacco denigratorio nei confronti di uno dei candidati al ballottaggio da parte di una delle forze sconfitte, la lega nord.

Se mi consentite, colleghi, vorrei fare una considerazione molto semplice. Io sono di origine meridionale, ma vivo a Torino da molti anni; credo quindi che spetti proprio a me rivendicare l'onore di una città che più volte ha dato prova di civiltà, di senso di responsabilità, di correttezza nelle sue azioni, comprese quelle di carattere elettorale. In quest'aula abbiamo invece sentito parlare di Torino come se fosse una città del terzo mondo, senza regole: credo che ciò non corrisponda ai sentimenti e al modo di essere dei cittadini torinesi.

La lega nord, se ho ben compreso, ha depositato il suo ricorso due giorni prima del 20 giugno, e le relative motivazioni sono state esposte in quest'aula. Se mi è consentito esprimere il mio punto di vista, penso

che neppure gli esponenti di tale partito credessero ai brogli; comunque, non ci hanno creduto gli elettori. Infatti, se questi ultimi avessero creduto che erano intervenuti brogli, non vi sarebbe stato un numero così ampio di cittadini torinesi (tra i quali, credo, anche molti che avevano votato per la lega nord) che avrebbe dato il consenso al candidato sindaco Valentino Castellani. Credo quindi che, nonostante la campagna denigratoria, i cittadini torinesi abbiano espresso con chiarezza la loro opinione.

LUIGI ROSSI. E i brogli?

ROCCO LARIZZA. Quelli della lega nord hanno l'abitudine di urlare anziché di ragionare! Lo hanno fatto anche a Torino, dove non erano 100 mila, come pensavano; non so che cosa faranno a Pontida. Si è trattato di una manifestazione rispettabile come tante altre, dal punto di vista della partecipazione, ma i leghisti non hanno invaso Torino, e neppure loro ci hanno creduto!

Voglio respingere formalmente (vi saranno altre sedi per ribadirlo) il volgare ed incredibile attacco posto in essere nella città di Torino dalla lega nord contro il partito democratico della sinistra, che è stato accuminato anche alla mafia. Non so dove fossero gli uomini della lega nord negli anni in cui i militanti del partito comunista italiano (molti dei quali sono rimasti nel PDS) si battevano a Torino contro il terrorismo e, su più fronti e in diverse parti d'Italia, contro la mafia. Non li abbiamo mai visti, in quegli anni, al nostro fianco! (*Interruzione del deputato Luigi Rossi*). Come vedete, colleghi, nonostante la lunga esperienza, continuano ad urlare, anziché ragionare!

Dai risultati delle elezioni del 6 giugno risulta chiaramente che la lista del partito democratico della sinistra ha ottenuto il 9,5 per cento dei consensi elettorali, perdendo, rispetto alle elezioni politiche, una quota consistente di voti (eravamo al di sopra del 15 per cento). Essere accusati di brogli ed essere così ingenui da farli per far perdere il nostro partito mi pare abusare un po' dell'intelligenza, che si dovrebbe invece utilizzare nel giudicare una forza politica che ha una discreta esperienza.

Per verificare quali siano state le vicende legate alle elezioni a Torino esistono organi competenti che dispongono di tutti i dati e potranno compiere una valutazione, alla quale ci affideremo. Sulla base di tali risposte decideremo tutti insieme il da farsi. Va comunque registrato che sono avvenute omissioni di atti di ufficio a Torino e da un punto di vista politico desidero rilevare che non condivido le posizioni aventiniane assunte da forze politiche, che ritenevo più responsabili, le quali parlano addirittura di non partecipare alla seduta del consiglio comunale convocato dal prefetto di Torino, a mio avviso correttamente, per il 12 luglio prossimo. Dico ciò perché abbiamo imparato che le posizioni aventiniane non giovano alla democrazia.

Voglio anche ribadire che mentre si svolgono tutte queste verifiche la città di Torino deve essere governata. Abbiamo infatti parlato di tutto, ma non vorrei ci dimenticassimo che da lungo tempo vi è vacanza di governo a Torino; questa città attraversa una fase tra le più difficili della sua storia da un punto di vista economico e sociale e credo che i suoi drammi debbano essere presenti soprattutto a quanti a Torino vivono, i quali dovrebbero adoperarsi perché sia dato rapidamente un governo alla città.

Prendo infine atto con soddisfazione dell'annuncio del ministro relativamente alla revisione della legge elettorale che speriamo potrà evitare che in occasione di prossime consultazioni elettorali si verifichino ulteriori abusi come quelli a cui abbiamo assistito a Torino ad opera della lega nord (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sestero Gianotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-01192.

MARIA GRAZIA SESTERO GIANOTTI. Signor Presidente, signor ministro, non posso dichiararmi soddisfatta della pur ricca risposta, innanzitutto perché ne emergono elementi di non garanzia della certezza del diritto, almeno nei due punti in cui il mini-

stro sceglie di affidarsi a poteri discrezionali. Mi riferisco al fatto che invece di far riferimento all'articolo 14, egli introduce nella circolare una dicitura generica e discrezionale («al più presto»), nonché al tipo di definizione di consigliere anziano che si è scelta.

È questo un primo aspetto, ma dalla risposta del ministro emerge anche una sua particolare attitudine a rispondere a sollecitazioni provenienti da consiglieri di maggioranza, in questo caso, o ad opinioni espresse pubblicamente. Da troppo tempo proprio in merito alla vicenda torinese si è mostrata attenzione, sensibilità, ad opinioni espresse o sollecitazioni di parte. Non posso non ricordare che a Torino le elezioni già indette sono state sospese con decreto proprio perché una parte della città sollecitava l'intervento del Governo e del ministro per un rinvio (a Torino come nelle altre città in cui ciò è avvenuto). Di fatto, questa decisione del Governo ha permesso che perdurasse la presenza in quella città, come commissario scelto dal Governo, del dottor Malpica, al quale si possono addebitare stando a quel che si legge ora sui giornali, comportamenti di non specchiata onestà, di cui probabilmente si era all'epoca già a conoscenza.

Il ministro trascura alcuni passaggi nel ricostruire la storia delle elezioni fin dal primo turno. Voglio ricordare rapidamente che tra il primo e il secondo turno, dopo le denunce di presunti brogli o irregolarità, è avvenuta la sostituzione di circa 140 presidenti di seggio. Questo fatto non ha certo rappresentato un elemento tranquillizzante per la regolarità delle elezioni. Inoltre in quella fase, tra il primo ed il secondo turno, fu lo stesso candidato Castellani a chiedere, stanti il clima e le incertezze esistenti, che si facesse immediatamente luce, al limite anche sospendendo il ballottaggio.

NICOLA MANCINO, Ministro dell'interno. Come si faceva a sospenderlo?

MARIA GRAZIA SESTERO GIANOTTI.

Prendo atto però che alcune sollecitazioni vengono accolte ed altre no.

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Io accolgo solo quelle che non sono incompatibili con l'ordinamento. Io posso sospendere le elezioni...

MARIA GRAZIA SESTERO GIANOTTI. Io non ho questa certezza. Comunque ricordo questo, signor ministro, per rammentare la situazione che si era creata. Quando decine di presidenti di seggio tra il primo ed il secondo turno vengono rimossi, credo che anche lei dovrà ammettere che sia giusto dubitare dell'esistenza di condizioni di garanzia; e non è detto che ora tali condizioni siano state ripristinate.

Nello stesso tempo, quando la questione era già esplosa, il TAR nella sua autonomia (che non voglio mettere in discussione), nonostante le richieste di garanzie che allora venivano avanzate, ha rinviato alla fine di luglio l'esame del ricorso. Anch'io non posso non ricordare che uno dei presidenti del TAR non solo è un inquisito — collega Novelli — ma è stato condannato in primo grado per una storia di intreccio di tangenti, massoneria ed altro, legata alla sanità torinese. Anche questo non ci fornisce certezze, signor ministro.

NICOLA MANCINO, *Ministro dell'interno*. Basta costituirsi in giudizio e ricusare il giudice, se vi sono motivi fondati!

MARIA GRAZIA SESTERO GIANOTTI. Io non c'entro in questa vicenda. Come cittadina di Torino le faccio presente una serie di questioni che lei non ha ricordato e che hanno determinato una situazione tale che non si può ritenere di essere garantiti sotto l'aspetto dell'applicazione del diritto. In tal quadro si colloca anche quel potere sostitutivo che lei ha rivendicato anziché fare riferimento all'articolo 14: solo dopo la certezza della scadenza della relativa competenza avrebbe potuto aver luogo l'intervento del prefetto.

Di nuovo, proprio in questo passaggio, lei, ministro, si richiama a sollecitazioni che

sono state espresse; ed io non le metto in dubbio. Vedo con un po' di stupore che i colleghi del gruppo del PDS del Senato, Pecchioli, Migone e Gianotti, chiedono, attraverso un'interrogazione, un intervento sostitutivo del prefetto.

DIEGO NOVELLI. Altri tempi!

MARIA GRAZIA SESTERO GIANOTTI. Vedo che qualche accenno di questo genere è presente anche nell'interrogazione presentata.

Esprimo un'ultima considerazione. Il ministro, forse in un passaggio polemico, definisce come pregiudizio (quindi di fatto etichettandola sotto una categoria che è diventata immorale, quella del «vecchio») la difesa del sistema delle autonomie dai poteri centrali. Nel richiamarsi al fatto che — secondo la sua interpretazione — la legislazione prodotta dal Parlamento tenderebbe a ridurre questi poteri autonomi ed a rafforzare invece il controllo centralistico, rivendica come ministro l'esigenza di usare ampiamente, dove è necessario (in questo caso al di là del necessario) i poteri sostitutivi.

Questa scelta da parte del ministro dell'interno non mi sembra coerente con una legge che il mio gruppo non ha votato, alla quale anzi si è opposto, ma che la maggioranza, e quindi la sua parte, ha rivendicato come una legge che conferiva poteri forti, autonomi, diretti.

Contemporaneamente viene avallata di fatto un'interpretazione secondo la quale questo sindaco, che ha insediato la giunta, che mi auguro abbia definito un programma, che riceve il Presidente della Repubblica, non ha i poteri per operare, assieme alla sua giunta, in questo periodo. E si usa pretestuosamente l'argomento che la città di Torino sarebbe bloccata dal consigliere anziano, ignorando che in realtà le cose non stanno così, anche se la convocazione del consiglio comunale è evidentemente un atto dovuto, al quale bisogna provvedere al più presto.

Mi preoccupa allora questa necessità rivendicata di far agire il potere centrale,

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1993

anche quando ciò non è necessario, rispetto al sistema delle autonomie. E a proposito dell'esempio richiamato dal ministro — che ha evidenziato come rispetto alle regioni vi siano casi in cui è giustificato l'intervento del potere centrale — voglio ricordarle che l'ex ministro De Lorenzo (è un suo collega, signor ministro) intervenne con poteri sostitutivi proprio sulla questione dei lettori ottici in Campania. È sotto gli occhi di tutti come viene usato, non dico necessariamente, ma sicuramente troppo spesso, il potere sostitutivo.

Per queste ragioni noi continuiamo a ritenere che le autonomie debbano vivere la loro specificità, senza interferenze da parte dei poteri centrali.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni sulla convocazione del consiglio comunale di Torino.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 12-23 luglio 1993.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi ieri mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea. Pertanto il Presidente della Camera ha predisposto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 12-23 luglio 1993:

Lunedì 12 luglio (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti legge:

1) n. 169 del 1993 (Lavoratori del settore dell'amianto) (*da inviare al Senato — scadenza 4 agosto*) (2744);

2) n. 187 del 1993 (Trattamento penitenziario ed espulsione cittadini stranieri) (*da inviare al Senato — scadenza 13 agosto*) (2776);

3) n. 139 del 1993 (Trattamento detenuti affetti da HIV) (*approvato dal Senato — scadenza 14 luglio*) (2876);

4) n. 145 del 1993 (Polizia penitenziaria) (*approvato dal Senato — scadenza 17 luglio*) (2801).

Seguito esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 149 del 1993 (Interventi urgenti in favore dell'economia) (*da inviare al Senato — scadenza 19 luglio*) (2691).

Martedì 13 luglio (antimeridiana ed ore 17):

Seguito esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione n. 2691 (Interventi urgenti in favore dell'economia), n. 2744 (Lavoratori del settore dell'amianto), n. 2776 (Trattamento penitenziario ed espulsione cittadini stranieri), n. 2876 (Trattamento detenuti affetti da HIV) e n. 2801 (Polizia penitenziaria).

Esame e votazione finale di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali.

Mercoledì 14 luglio (antimeridiana ed ore 18):

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 1993 (Occupazione) (*se trasmesso in tempo utile dal Senato — scadenza 19 luglio*) (S. 1249).

Giovedì 15 luglio (dalle ore 11):

Esame di domande di autorizzazione a procedere.

Seguito esame degli articoli della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amodeo ed altri recante: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» (*rinviiata dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato*) (3) (*tempo contingente*).

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1993

1) n. 154 del 1993 (Soppressione EFIM) (*approvato dal Senato — scadenza 21 luglio*) (2872);

2) n. 158 del 1993 (Afta epizootica) (*approvato dal Senato — scadenza 24 luglio*) (2877).

Venerdì 16 luglio (antimeridiana) e lunedì 19 luglio (pomeridiana):

Discussione congiunta sulle linee generali delle proposte di legge, approvate dal Senato, n. 2870 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica) e nn. 2871 ed abbinata (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

Martedì 20 luglio (antimeridiana e ore 17); mercoledì 21 luglio antimeridiana ed ore 17) e giovedì 22 luglio antimeridiana e pomeridiana):

Seguito esame e votazione finale della proposta di legge n. 2870 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica).

Seguito esame e votazione finale delle proposte di legge nn. 2871 ed abbinata (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 213 del 1993 in materia di IVA, imposte su oli minerali, centri assistenza fiscale ed altre disposizioni tributarie (*da inviare al Senato - scadenza 29 agosto*) (2856) (*quallora la Commissione ne concluda l'esame*);

Esame di domande di autorizzazione a procedere (tra cui il procedimento ex articolo 96 della Costituzione contro l'onorevole Gaspari) (*dalle 12 di giovedì*).

Venerdì 23 luglio (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali delle proposte di legge nn. 60 ed abbinata - B recante: «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (*se modificate dal Senato*).

Su questa comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedano per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

Nessuno chiedendo di parlare, il calendario sarà stampato e distribuito.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 12 luglio 1993, alle 16,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (2744)

— *Relatore:* Morgando.
(*Relazione orale*).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri (2776).

— *Relatore:* Diana.
(*Relazione orale*).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1240. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (*approvato dal Senato*) (2876).

— *Relatori:* Diana, *per la II Commissione;* Di Laura Frattura, *per la XII Commissione.*
(*Relazione orale*).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1993

4. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1245. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria (*approvato dal Senato*) (2801).

— *Relatore:* Polidoro.
(*Relazione orale*).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,

recante interventi urgenti in favore dell'economia (2691).

— *Relatore:* Aliverti.

La seduta termina alle 11,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 16.*